PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ra
gusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legg
n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal
IL SEGRETARIO
Ni di Grada al Callacia Sinda al all
Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n
DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO
Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data prot. n
SI ATTESTA
Che l'Assessorato Regionale della Salute:
Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n del
■ Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n del
come da allegato.
Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal
DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO
■ Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R.
n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal
■ Immediatamente esecutiva dal
Ragusa,
IL SEGRETARIO
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n del
■ Modifica con provvedimento n del
Ragusa,
IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.	637	del	- 7	MAR.	2019	

DIREZIONE AFFARI GENERALI

DGGETTO sentenza civile n. 295/2018 Tribunale di Ragusa. Liquidazione imposta registro avviso numero 2018/001/sc/000000295/0/001 Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Ragusa (141-
2015)
L'ESTENSORE Dissa llenia Caruso IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott, ssa Ilenia Caruso Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il - 4 MAR. 2019
VISTO CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento
Autorizzazione n del C.E. / C.P. / F d.Vinc. S.Pass. Denominazione Autorizzazione come da prospetto allegato
IL FUNZIONARIO IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
l, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario
Straordinario arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto Assessoriale n.2485 del 18 dicembre 2018, coadiu-
vato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:
Pott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo
Pott. Emanuele Cassarà Direttore Sanitario
con l'assistenza <u>Sig. SALVATORE MODICA</u> , quale Segretario verbalizzante, adotta la
reguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.:

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che, in data 20/07/2015, la curatela del fallimento della ditta "farmacia Brullo di Giulia Ignaccolo" notificava ricorso ai sensi degli artt. 633 e 642 c.p.c e pedissequo decreto ingiuntivo n.1271/2015, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16.07.15 nel proc. R.G. 2945/15, a mezzo del quale il Giudice adito ingiungeva all'ASP di Ragusa, in favore della ricorrente, il pagamento di € 25.163,93, oltre agli interessi di mora nella misura richiesta e le spese legali relative alla procedura d'ingiunzione, somma asseritamente dovuta a titolo di compensi relativi al mese di Aprile 2012 per forniture soggette a rimborso del Servizio Sanitario Nazionale e non corrisposta dall' ASP per le ragioni meglio esplicitate nel predetto ricorso;

che con delibera n. 1714 del 3 Settembre 2015, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in premessa, è stato conferito incarico all'Avv. Ignazio Galfo del foro di Ragusa;

che con ordinanza del 15.3.2016 il Giudice Dott. Barracca ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, motivo per cui si è provveduto al pagamento della somma recata dal decreto per evitare di incorrere in ulteriori eventuali e maggiori spese;

vista la sentenza n. 295/2018, pubblicata il 5.3.2018, resa dal Tribunale Civile di Ragusa, con la quale definitivamente decidendo il Giudice adito ha dichiarato la contumacia del terzo chiamato B. M., rigettato l'opposizione proposta dall'Asp di Ragusa avverso il decreto ingiuntivo n.1271/2015, rigettato la domanda di ripetizione d'indebito proposta dall'ASP nei confronti del terzo chiamato Riscossione Sicilia spa, condannato l'ASP a rifondere le spese del giudizio oltre spese generali, IVA e CPA, liquidate in € 4.500,00 alla opposta curatela del fallimento ed € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA a Riscossione Sicilia e infine condannato il terzo chiamato B. M. a pagare all'Asp ai sensi dell'art. 2036 c.3 la somma dettagliatamente descritta nell'allegata sentenza oltre alle spese di lite;

che in esecuzione della superiore sentenza, con delibera n. 837 del 2 Maggio u.s. si è provveduto al pagamento in favore della curatela del fallimento della Farmacia Brullo di Giulia Ignaccolo e in favore di Riscossione Sicilia spa, agente di riscossione per la Provincia di Ragusa;

che con delibera n. 964 del 22.5.2018 è stato conferito per continuità di difesa all'Avv. Galfo l'incarico di provvedere al recupero, ai sensi dell'art.2036 c.3, della somma di cui alla sentenza 295/2018 nei confronti del Sig. B.M.;

visto l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2018/001/sc/000000295/0/001 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa relativo alla sentenza n.295/2018 di cui sopra, dell'importo totale di € 778,75;

ritenuto di dover provvedere al pagamento della superiore imposta, dando atto della avviata azione di recupero nei confronti del Sig. B.M.;

su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Liquidare e pagare l'accluso avviso di liquidazione dell'imposta n. 2018/001/sc/000000295/0/001 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, relativo alla sentenza n.295/2018 di cui in premessa, dell'importo totale di € 778,75, tramite il modello F23 allegato .
- 2) Fare gravare la superiore somma sul conto n.509010101 dell'esercizio in corso.
- 3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'esigenza di rispettare i termini di pagamento ed evitare di incorrere in ulteriori spese.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - RAGUSA
U.O.C. AFFARI GENERALI

Repert. n. 721/2018 del 05/03/2018

Ricevuto in data 8 - 3 - 2018

Prot. N. 4-00



4292

SENTENZA CIVILE Nº 295 /2018

Nº 4475 Cron.
Nº 721 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Ragusa, in persona del Dott. SALVATORE BARRACCA
G.I. In funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civilei in primo grado iscritto al n. 3861 R.G.A.C. Anno 2015

Avente ad

OGGETTO: opposizione a D.I.

Promosso

DA

ASPn.7 di Ragusa, con sede in Piazza Igea n.1, P.I. 01426410880, in persona del direttore generale e legale rappr. P.t., elett. Dom. presso lo studio dell'avv. Ignazio Galfo, che la rappr. E dif. Per procura speciale allegata alla citazione.

OPPONENTE

CONTRO

AVV.CARLO OCCHIPINTI, quale curatore fallimentare della farmacia BRULLO di Giulia Ignaccolo P.I. 01084760881, elett. Dom. presso lo studio dell'avv. Alfio Di Marco del foro di Catania, che lo rappr. E dif giusta procura a margine del d.i. opposto.

OPPOSTO

CHIAMATI IN CAUSA

,

Sentenza n. 295/2018 pubbl. il 05/03/2018 RG n. 3861/2015

Repert. n. 721/2018 del 05/03/2018

PISCOSSIONE SICILIA spa, CF. 00833920150, agente della riscossione per la provincia di Ragusa, in persona del direttore generale f.f. dr. Gaetano Romano giusta procura in not. Licciardello del 28.4.2015, rep.2031 racc.1460, elett. Dom. presso lo studio dell'avv. Giovanni Distefano Marino giusta procura in calce alla citazione notificata.

E

BRULLO MARCELLO, nato a Ragusa il 18.2.1963, res. a Comiso c.da Bellona.

Contumace

CONCLUSION

La causa veniva dal Giudice assunta in decisione all'esito dell'udienza del 11.12.2017, sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti e con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

IN FATTO

Ritenuto, anche per la semplicità della controversia, di potere redigere la presente sentenza nella forma concisa resa ora possibile dagli artt. 132, comma 2, n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, come novellati dalla L. 69/2009;

ritenuto che con atto di citazione notificato il 29.9.2015 la Azienda Sanitaria Provinciale (d'ora in avanti ASP) di Ragusa ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1271 del 27.7.2015 con cui questo tribunale le ha ingiunto di pagare, a titolo di indebito soggettivo, alla curatela del fallimento della Farmacia Brullo di Giulia Ignaccolo, dichiarato da questo tribunale con sentenza del 21.6.2012, la somma di euro 25.163,93, oltre interessi e spese; che a sostegno l'ASP opponente ha dedotto che, avendo indebitamente pagato la somma suddetta, in data 11.6.2012, a Serit Sicilia spa, agente della riscossione per la provincia di Ragusa, a seguito del pignoramento presso terzi promosso dall'agente suddetto per la riscossione di debiti erariali vantati nei confronti di Brullo Marcello, figlio della fallita ed intestatario del conto corrente dove venivano accreditate le spettanze mensili della farmacia maternal ed essendo tale pagamento avvenuto per errore scusabile, dati i rapporti di stretta parentela tra i due e l'intestazione al Brullo del conto corrente suddetto, il decreto doveva essere revocato e, in subordine, aveva diritto a ripetere ex art. 2036, comma 1, cc da Serit Sicilia quanto erroneamente pagatole mentre, in caso di ritenuta inescusabilità dell'errata individuazione del creditore, aveva diritto a surrogarsi all'accipiens ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2036 cc e ad esercitare i diritti spettanti all'esattore nei confronti di Brullo Marcello;

che l'opponente, che ne ha fatto istanza ai sensi dell'art. 269 cpc, è stato autorizzato a chiamare in causa tanto la Serit Sicilia spa (ora Riscossione Sicilia spa) quanto il Brullo; ritenuto che si sono costituiti in giudizio sia la curatela opposta che Riscossione Sicilia spa, i quali hanno resistito ribattendo che l'avere l'ASP pagato debiti del figlio attingendo ai crediti che la di lui madre vantava verso esso ente per i farmaci venduti agli assistiti costituiva un crasso errore del tutto ingiustificato ed inescusabile, tanto più che era stata la stessa Azienda sanitaria a provocare l'esazione coattiva dell'agente per la riscossione effettuando indebitamente la segnalazione di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973;

che la curatela opposta, sul presupposto della natura meramente dilatoria dell'opposizione, ha anche chiesto la condanna dell'ASP al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa;

che con ordinanza del 15.3.2016 è stata concessa la provvisoria esecuzione della opposta ingiunzione sollecitàta dalla curatela opposta;



Repert, n. 721/2018 del 05/03/2018

che, stante la sua natura documentale, la causa è stata tosto rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 11.12.2017 posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, nel cui rispetto soltanto l'Azienda opponente e la curatela opposta hanno depositato gli scritti conclusivi.

IN DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la contumacia del terzo chiamato Brullo Marcello, non costituitosi benche ritualmente citato;

che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'Azienda ospedaliera ragusana deve essere rigettata de plano, atteso che le dedotte doglianze si appuntano non già verso il creditore opposto, di cui sostanzialmente riconosce le sacrosante ragioni, bensì verso i due terzi chiamati beneficiari dall'errore commesso dalla medesima a discapito della títolare della farmàcia, Giulia Ignaccolo (madre del Brullo) di poi dichiarata fallita;

che, venendo quindi alla domanda di ripetizione proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato Riscossione Sicilia spa, occorre riconoscere che la stessa è stata giustamente ricondotta nell'alveo della previsione dell'art. 2036, comma 1, cc, in quanto nella fattispecie vertesi in una tipica ipotesi di indebito soggettivo ex persona debitoris in cui ricorre l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore, mentre nel caso dell'indebito oggettivo (cui va' assimilato l'indebito soggettivo ex persona creditoris) non vi è alcun affidamento da tutelare, in quanto l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens né da altri, la prestazione ricevuta (v. Cass. 12.5.1998 n. 4760 e 11.3.1987 n. 2525);

che tuttavia tale domanda non può trovare accoglimento per il semplice fatto che l'errore in cui è incorsa l'ASP è del tutto inescusabile, non potendosi sovrapporre il figlio alla madre o scambiare i due; aventi peraltro un cognome diverso, se non per macroscopica improntitudine e superficialità;

che tale errore ha avuto peraltro decisiva efficienza causale sul pignoramento presso terzi doverosamente attuato dall'agente della Riscossione, che vantava crediti contro il Brullo per tributi erariali a seguito dell'attivazione da parte dell'ASP del nuovo meccanismo introdotto dall'art. 48 bis DPR 602/1973 (interrogazione telematica ad Equitalia circa la sussistenza di cause di morosità riguardo al destinatario di pagamenti da parte della PA superiori a 10.000 euro; per l'appunto il Brullo che risultava debitore di € 25.163,93 verso l'erario per tributi inevasi);



į.

Repert. n. 721/2018 del 05/03/2018

che, data la sua soccombenza, l'ASP deve rimborsare tanto alla curatela opposta quanto all'esattore terzo chiamato le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri previsti dalla tabella - paragrafo 2 allegata al DM 55/2014;

che, seppure ricorrono all'evidenza gli estremi della temerarietà della opposizione - scelta evidentemente come soluzione più rapida per coinvolgere nella causa i due terzi chiamati e cercare di recuperare la somma dovuta alla curatela -, tuttavia la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc formulata dalla curatela opposta non può trovare seguito, non avendo quest'ultima parte assolto l'onere di quanto meno allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppure equitativa, del danno lamentato (v. Cass. 27.10.2015 n. 21798 e SU 7583/2004).

che va invece accolta la domanda proposta dall'ASP - in via estremamente subordinata - nei confronti del Brullo, dal momento che, qualora non sia possibile la ripetizione nei confronti dell'accipiens per inescusabilità dell'errore commesso, il solvens subentra ex artt. 2036, comma 3, el 1203 n. 5, cc nei diritti che il creditore (nella specie Riscossione Sicilia) aveva verso il verd debitore (per l'appunto il Brullo);

che a tale stregua il Brullo va condannato a pagare all'ASP la somma di euro 25.163,93, parì al suo carico tributario, oltre agli interessi legali dalla domanda (vale a dire la notifica dell'atto di chiamata) al saldo, nonché a rimborsare alla stessa le relative spese processuali, che si liquidano come da dispositivo in base al tariffario previsto dal DM 55/2014.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

- A) dichiara la contumacía del terzo chiamato Brullo Marcello;
- B) rigetta l'opposizione proposta dall'ASP di Ragusa avverso il decreto ingiuntivo n. 1271/2015 di questo tribunale e la condanna a rifondere alla opposta curatela del fallimento della Farmacia Brullo di Giulia Ignaccolo le spese del giudizio, che liquida in euro 4.500 per compensi difensivi, oltre spese generali, IVA e CPA, rigettando invece la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla curatela stessa;
- C) rigetta la domanda di ripetizione d'indebito proposta dall'ASP nei confronti del terzo chiamato Riscossione Sicilia spa, agente della Riscossione per la provincia di Ragusa, e condanna l'Azienda predetta a rimborsare al terzo suddetto le relative spese processuali, che liquida in <u>euro 3.000</u> per compensi difensivi, oltre spese generali, IVA e CPA;



Repert. n. 721/2018 del 05/03/2018

D) condanna il terzo chiamato Brullo Marcello a pagare all'ASP ai sensi dell'art. 2036, comma 3, cc la somma di <u>euro 25.163,93</u>, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché a rifondere all'ASP le relative spese processuali, che liquida in <u>euro 4.550</u>, di cui € 50 per esborsi ed € 4.500 per compensi difensivi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Ragusa il 5 marzo 2018

IL GIUDICE UNICO

Dr. Salvatore Barracca

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ! Maria Dopzeni

TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
Oggi 5 MAR. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Maria Dopy ili

ASP - RAGUSA

PROTOCOLLO GENERALE

N.PROT. E - 0006266

DEL

22/02/2019

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - RAGUSA U.O.C. AFFARI GENERALI

Ricevuto in data 26-2- 2018



_MOD.16 MECC (Tasse)

MODULARIO F- TASSE - 18 bis

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/001/SC/000000295/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA UFFICIO TERRITORIALE DI RAGUSA (TYK)

II DIRETTORE

PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

avverte

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

C.F. 01426410880

DOMICILIATO IN PIAZZA IGEA 1 97100 RAGUSA (RG)

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000295/2018

DEL 05/03/18 EMESSO DAL TRIBUNALE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO SOPRA INDICATO, DOVUTA AI SENSI DELL ART. 37 DEL D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131, LIQUIDATA IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 DELLA TARIFFA PARTE I DELLO STESSO DECRETO E RISCOSSA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 54, COMMA 3 E 5 DEL D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131.

SI FA PRESENTE CHE L IMPOSTA APPLICATA NON PUÒ ESSERE INFERIORE AD SENSI DELL ART. 41 DELLO STESSO D.P.R. 131/1986 E DELL ART. 11 DELLA TARIFFA AD ESSO ALLEGATA E CHE IN CASO DI PROVVEDIMENTO DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SOGGETTI AD IVA SI APPLICA UN IMPOSTA FISSA SUL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA (NOTA II DELL ART.8, TAR. P. I, D.P.R.131/1986) NONCHÉ UN ULTERIORE IMPOSTA FISSA SULL EVENTUALE ATTO ENUNCIATO (ART.22, D.P.R.131/1986; ART. 40, D.P.R.131/1986). - REP 721 - ATTORI:AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE / FARMACIA BRULLO IN FALL.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP. ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE 109T 806T 770,00

TOTALE DOVUTO

8,75 778,75 EURO

St. 1912 J. W. Lincon Ph.W. LZ 191. 18 SEGRETEPIA DIPETTORE GELLO

2 1 NOV 2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO MARCO SALVATORE LA PERNA

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

2018/001/sc/000000295/0/001

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro). il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo.

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

- il ricorso se notificato via PEC ovvero l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica del ricorso o la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

IMPOSTA DOVUTA AI SENSI DELL ART. 37 E RICHIESTA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 54, COMMA 5, DEL DPR 131/86.

AGENZIA DELLE ENTRATE 1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI 2. DELEGA IRREVOCABILE A MODELLO DI PAGAMENTO: PROV. AGENZIA/UFFICIO TASSE, IMPOSTE, SANZIONI PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE E ALTRE ENTRATE Y K 2 0 1 8 7 1 0 0 0 8 7 3 6 2 3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA RAGUSA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE CODICE FISCALE 0 1 4 2 6 4 1 0 8 8 0 NOME COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIA 7) A | 312 | Valley AME (70) 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO 6. UFFICIO O ENTE 2, 0, 1, 8 0, 0, 1, s, C, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 9, 5, 0 T_1Y_1K 13. IMPORTO 11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 14. COD. DESTINATARIO REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP 770,00 8,75 ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE 0.6. 778,75 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO EURO (lettere) SETTECENTOSETTANTOTTO / 75

	alians.	helden en
o processor no culture seaco		Control of the Contro

Mod.

			ALILINDA	CAD/ SI OKIL	LLO
giomo	mese	onno			
age Anny Justice	Tara Strangen				un di Davio
Auto	orizzo adde	bito sul conto cor	rente bancario		
n.			/		
			cod. ABI	CAB	
firmo	a				

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE

DATA

Mod. F23 AGENZIA DELLE ENTRATE 1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI 2. DELEGA IRREVOCABILE A DELLO DI PAGAMENTO: PROV. TASSE, IMPOSTE, SANZIONI AGENZIA/UFFICIO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE E ALTRE ENTRATE Y K 2 0 1 8 7 1 0 0 0 8 7 3 6 2 3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE RAGUSA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CODICE FISCALE COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE 0 1 14 12 16 14 11 10 18 18 10 DATA DI NASCITA COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME SESSO M o F ไปรที่ไปใด หละสาราชาติกัล 6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO TIYIK 2, 0, 1, 8, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 9, 5, 0 11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO 1,0,9,T REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP. 770,00 0,6,T ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE 8,75 778,75 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO EURO (lettere) SETTECENTOSETTANTOTTO / 75

DATA		CODICE CONCESSION	ONE/BANCA/POSTE
		CODICE CONCESSION	ONE BANCA FOSTE
		AZIENDA	CAB/SPORTELLO
iomo mese	anno	*	

AGENZIA DELLE ENTRATE 1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI 2. DELEGA IRREVOCABILE A DELLO DI PAGAMENTO: PROV. AGENZIA/UFFICIO TASSE, IMPOSTE, SANZIONI PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE E ALTRE ENTRATE 3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) T Y K 2 0 1 8 7 1 0 0 0 8 7 3 6 2 DATA DI NASCITA NOME COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE RAGUSA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE SESSO M o F 0 1 14 12 16 14 11 10 18 18 10 COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME SESSO M o F อ้างรับ ต่อ หลังส่วงในปัจเทือ 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO 6. UFFICIO O ENTE 1,8|0,0,1,S,C,0,0,0,0,0,0,2,9,5,0 $2_{1}0_{1}$ TIYIK 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO 11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 770,00 REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP. ₁6, 8,75 ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE 0 778,75 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

SETTECENTOSETTANTOTTO / 75

DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POST		
		AZIENDA	CAB/SPORTELLO	

ALL'UFFICIO		

Mod. P23

g , a

A ... 2 . st